



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-04921 DEI DEPUTATI GIACHETTI E BOSCHI (res. n. 473 del 02 maggio 2025)

R I S P O S T A

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, gli onorevoli interroganti sollevano specifici quesiti in ordine al decesso di un detenuto, occorso il 21 maggio 2018, presso la Casa circondariale di Viterbo.

Nello specifico, per quanto riguarda le notizie fornite dal competente Dipartimento, opportunamente interessato, risulta che il 22 maggio 2018 la Direzione della Casa circondariale di Viterbo comunicava il decesso del detenuto di media sicurezza A.D.N., verificatosi nella tarda serata del 21 maggio 2018 all'interno del medesimo istituto.

In particolare, sulla base della documentazione presente al fascicolo del detenuto, risulta che alle ore 21:45 del 21 maggio 2018, il detenuto D.N., allocato presso il Reparto *isolamento* ai sensi dell'art. 78 d.P.R. n. 230/00, veniva colto da un improvviso stato di agitazione; per cui, l'addetto alla vigilanza della sezione provvedeva a informare telefonicamente l'ispettore di sorveglianza generale e il preposto interno, che giungevano immediatamente in sezione.

Il personale, giunto dinanzi alla camera di pernottamento del detenuto, notava che questi era appoggiato al muro in corrispondenza del lato dove insiste la finestra, con il lenzuolo annodato al collo a mo' di cappio.

Gli operatori entravano immediatamente all'interno della camera di pernottamento e, una volta liberato il detenuto dal cappio, eseguivano le prime manovre di soccorso; veniva avvisato, altresì, il medico che, giunto sul posto, proseguiva nelle manovre di soccorso, tuttavia senza esito; alle ore 22:30 ne veniva constatato il decesso, verosimilmente per impiccamento.

Si provvedeva a informare per le vie brevi il pubblico ministero di turno, che disponeva la traslazione della salma presso l'obitorio dell'Ospedale Civile "Belcolle" di Viterbo, per il successivo esame autoptico. Del decesso veniva data notizia, altresì, alla madre e al fratello del detenuto.

Il detenuto era giunto presso la Casa circondariale di Viterbo il 25 novembre 2017, a seguito di trasferimento dalla Casa circondariale di Campobasso, disposto dal Provveditorato regionale di Roma per motivi sanitari; inizialmente allocato presso la Sezione *infermeria*, poiché presentava problemi di deambulazione, veniva successivamente dislocato presso la Sezione circondariale a custodia aperta sino al 14 maggio 2018, quando veniva allocato presso il Reparto isolamento, atteso che in quella data, unitamente al suo compagno di stanza, si rendeva protagonista di una violenta aggressione ai danni di altro detenuto di origine marocchina.

Sulla base della relazione redatta dal Direttore dell'istituto il 22 maggio 2018, risulta che, nella prima fase di permanenza presso la Casa circondariale di Viterbo, il ristretto si rivelava problematico, mettendo in atto comportamenti autolesionistici; veniva, pertanto, attenzionato con visite da parte dello psicologo e dello psichiatra della A.S.L. di Viterbo.

Oltre a intrattenere colloquio con gli educatori, il detenuto effettuava frequenti colloqui con lo psicologo ex art. 80 o.p. (il 13.03.2018; il 20.03.2018; il 27.03.2018; il 06.04.2018; il 10.04.2018; il 20.04.2018; il 27.04.2018 e il 09.05.2018).

Le annotazioni dello psicologo confermavano il progressivo rasserenamento del soggetto e la stabilizzazione della condotta inframuraria.

Per la positiva evoluzione del percorso intramurale, su valutazione e proposta del servizio sanitario, non venivano ravvisati i presupposti per l'adozione di eventuali

regimi di sorveglianza intensificata medico custodiale; ragion per cui, il detenuto, nel corso della detenzione, non veniva mai preso in carico dallo *staff* multidisciplinare.

Inoltre, il 14 giugno 2018, il D.N. avrebbe dovuto discutere l'applicazione della detenzione domiciliare ai sensi della legge n. 199/2010.

Con riferimento alle informazioni diffuse a mezzo stampa sull'esistenza di un "super-testimone", riconducibili all'ex detenuto T.R., quanto sostenuto non risulta corrispondente agli atti, poiché, come precisato dalla Direzione generale, il D.N. e il detenuto T.R. non erano mai stati ubicati contemporaneamente nella medesima sezione.

Relativamente alla gestione dei detenuti in isolamento, si specifica che l'art. 33 o.p. disciplina tassativamente i casi in cui può essere disposto: per ragioni sanitarie; durante l'esecuzione della sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune; la legge prevede, tuttavia, particolari cautele per l'esecuzione della sanzione e la sospensione di questa in casi particolari (art. 39 o.p.); per gli indagati e imputati se vi sono ragioni di cautela processuale, con provvedimento dell'autorità giudiziaria competente che indica la durata e le ragioni dell'isolamento.

L'art. 33 o.p. è stato sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123; il comma terzo prescrive che nel corso dell'isolamento non sono ammesse limitazioni alle normali condizioni di vita, fatta eccezione per quelle funzionalmente connesse alle ragioni che lo hanno determinato.

Il comma quarto non preclude l'esercizio del diritto di effettuare colloqui visivi con i soggetti autorizzati, tra cui il difensore e i garanti dei diritti dei detenuti.

Inoltre la situazione di isolamento dei detenuti e degli internati deve essere oggetto di particolare attenzione, con adeguati controlli giornalieri nel luogo di isolamento da parte sia di un medico sia di un componente del gruppo di osservazione e trattamento e con vigilanza continuativa e adeguata da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Nel caso del detenuto D.N., l'allocazione presso il Reparto *isolamento* era stata disposta previa valutazione da parte del sanitario che ne aveva attestato le buone condizioni di salute.

Va inoltre evidenziato che il 14 ottobre 2019, il Provveditorato regionale di Roma aveva trasmesso gli esiti dell'indagine amministrativa volta a ricostruire le cause, le circostanze e le modalità dell'evento, da cui si appurava che *“non sussistono responsabilità amministrative ovvero disciplinari a carico del personale dipendente in ordine al decesso del detenuto D.N [...]”*.

Per completezza, si evidenzia che il competente Ufficio III – Attività ispettiva e di controllo, ha svolto, nel novembre 2023, una visita ispettiva di natura straordinaria, riguardante tutte le aree di cui si compone l'istituto, nonché una visita di verifica e controllo delle prescrizioni impartite nel mese di gennaio 2025.

Non risultano quindi, allo stato, anomalie o irregolarità rispetto alle procedure adottate dall'amministrazione penitenziaria.

Ciò posto, con particolare riferimento al procedimento penale in corso, la competente articolazione interna ha interpellato l'autorità giudiziaria e, con nota del 14/05/2025, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo ha trasmesso apposita relazione redatta dai Sostituti che, nei limiti dell'ostensibilità degli elementi informativi e dei dati sensibili, nonché del segreto istruttorio, si riporta di seguito.

“A seguito della morte di D.N.A.[...], avvenuta in data 21.5.2018, la Procura della Repubblica di Viterbo ha avviato tutte le indagini necessarie ad accertare le circostanze dello stesso tragico evento, così come ogni eventuale responsabilità penale ad esso connessa. Il procedimento penale che ne è scaturito, inizialmente iscritto a modello 44 (ignoti), a seguito di attività di indagine è stato aggiornato, con iscrizione a modello 21 (modello noti) dei soggetti in capo ai quali sono state ipotizzate delle responsabilità colpose in relazione al riferito decesso, per suicidio, dello stesso D.n.[...].

Per tali ipotesi di reato, di natura colposa, si è pervenuti ad una sentenza in relazione alla posizione di uno degli imputati, mentre pende tuttora processo innanzi

al Tribunale penale di Viterbo, con riferimento ad altri imputati, sempre in relazione ad un titolo colposo.

Fatta questa premessa, si rappresenta che in data 25.10.2024 è stato iscritto un nuovo procedimento penale, per una nuova ipotesi di reato in relazione al medesimo evento.

Tale iscrizione, alla stregua dei parametri normativi di cui all'art. 335 c.p.p., ha trovato fonte nelle dichiarazioni di un soggetto informato. In merito ad esse l'Ufficio scrivente sta effettuando ogni indagine utile, allo stato nulla potendosi riferire.”.

Ciò posto, della vicenda in esame risulta dunque pienamente investita l’Autorità giudiziaria; lo scrutinio e la valutazione giuridica, *sub specie iuris*, dell’evento in parola restano quindi, allo stato, demandati alle competenze della magistratura.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell’interrogazione](#)